



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 26 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di luglio 2010, a seguito della estinzione anticipata al 30.11.2009 del rapporto di finanziamento contro cessione del quinto (contratto in data 11.2.2009), il ricorrente inviava una nota alla finanziaria erogante e all'intermediario stipulante, richiedendo il rimborso dei *"costi per attività non più necessarie (...) in accordo con le indicazioni recentemente espresse dalla Banca d'Italia sulle operazioni di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio"*.

Con nota dell'1.7.2010 l'ente erogatore comunicava la volontà di restituzione della quota non maturata delle commissioni di propria competenza (euro 788,80) e l'intermediario stipulante, con nota del 2.8.2010, si dichiarava pronto a restituire l'importo di euro 166,50 per i minori costi conseguenti all'estinzione anticipata del prestito nonché *"disponibile a provvedere al rimborso immediato"* anche dell'importo addebitato per la commissione di anticipata estinzione (euro 229,81).

In data 4.10.2010, con nota diretta ad entrambi gli intermediari, il ricorrente reiterava la propria richiesta, precisandone meglio i termini. In particolare, evidenziava che:

- l'ammontare del rimborso versato era stato di euro 23.211,23, a fronte di un erogato netto di euro 16.941,14;
- la finanziaria erogante avrebbe offerto la restituzione di un importo di euro 788,8 a fronte di commissioni per euro 1.117,48;
- l'intermediario stipulante avrebbe offerto di restituire soltanto euro 166,50 a fronte di commissioni per euro 1.994,28;
- non risulterebbero chiare le "commissioni ad Agenti", il cui controvalore di euro 2.284,80 non sarebbe stato oggetto di restituzione;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- non sarebbe mai stata sottoscritta una polizza assicurativa, il cui costo, pari a euro 1.648,44, non sarebbe stato oggetto di restituzione;
- gli addebiti per quote scadute e insolute, nella misura di euro 251,31 sarebbero da considerare ingiustificati, in quanto i pagamenti mensili risulterebbero del tutto regolari;
- non sarebbe chiara la giustificazione della commissione di euro 229,81 per anticipata estinzione, atteso il diritto del ricorrente al rimborso delle commissioni già pagate e non maturate.

In relazione a tali puntuali contestazioni, in data 16.11.2010, l'intermediario stipulante precisava che l'assenza di riferimenti nel testo del contratto di finanziamento alle modalità di conteggio delle quote non maturate oggetto di rimborso in caso di anticipata estinzione si giustifica in virtù del fatto che la data di stipula del contratto era anteriore all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia del 10.11.2009. Riferiva inoltre che le cennate disposizioni prevedevano la facoltà dell'intermediario di definire le modalità di computo delle somme da rimborsare e che, in tale ambito, era stata offerta al ricorrente una quota degli oneri "soggetti a maturazione", pari a euro 1,50 per ogni rata a scadere, per un complessivo importo di euro 166,50, da imputare a ristoro, in quote uguali, di quanto pagato dal cliente sia per le commissioni finanziarie sia per le commissioni dovute agli agenti. Quanto alla stipula della copertura assicurativa, l'intermediario ribadiva l'obbligatorietà della polizza nel caso di specie, fornendo evidenza della documentazione attestante la sottoscrizione delle relative clausole da parte del cliente, dichiarandosi disponibile a farsi parte attiva nei confronti della compagnia assicurativa per la restituzione di quanto dovuto.

Circa, poi, l'addebito di un insoluto per euro 251,31, l'intermediario precisava trattarsi di un disguido, verificatosi soltanto perché detta rata della rata, all'epoca del conteggio, risultava ancora impagata

Infine, la somma di euro 13,31 si riferirebbe ad inadempimenti parziali registrati nei versamenti delle rate di ammortamento da parte dell'amministrazione ceduta, che avrebbe trattenuto una quota pari alle commissioni di bonifico.

Con ricorso del 4.1.2011, presentato nei confronti dell'intermediario stipulante, il cliente chiedeva la restituzione degli oneri complessivamente pagati per l'estinzione anticipata ed, in particolare, *"delle quote di commissione dell'intermediario finanziario, dell'agente mediatore, e la quota proporzionale dei costi assicurativi, oltre eventuali somme indebitamente trattenute"*, analiticamente così specificate: commissioni trattenute dall'istituto finanziatore (euro 1.117,48), dall'intermediario finanziario (euro 1.994,28), dagli agenti mediatori (euro 2.284,80) nonché i costi assicurativi (euro 1.648,44) e l'addebito del "presunto" insoluto.

Nelle controdeduzioni dell'11.3.2011 il resistente ribadiva le argomentazioni già formulate nella risposta al reclamo, ribadendo, in particolare, di essersi reso *"disponibile a provvedere al rimborso immediato della [commissione di estinzione anticipata] di euro 229,81"*, comunque applicata *"in conformità alla normativa puntualmente richiamata nel foglio informativo consegnato al cliente"*.

Precisava, infine, che, per effetto delle somme restituite dall'ente erogatore e di quelle da esso offerte (ma non accreditate per mancata indicazione delle coordinate bancarie da parte del ricorrente), quest'ultimo avrebbe potuto dirsi pienamente soddisfatto. In considerazione di ciò chiedeva all'ABF di respingere il ricorso del cliente.

## DIRITTO

Occorre considerare, rispetto alla fattispecie che ci occupa, che in conseguenza della richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, che interviene dopo che erano maturate soltanto nove delle centoventi rate previste, a fronte dell'erogazione netta di € 16.941,14, l'intermediario ha preteso la restituzione di € 23.211,23 (comprensivi di insoluti e interessi di mora per € 251,47).

Per la parte relativa alle richieste concernenti il rimborso della commissione di estinzione anticipata, peraltro contrattualmente prevista entro i limiti previsti dalla normativa, la domanda appare superata dall'offerta di restituzione integrale di tale onere da parte dell'intermediario.

Viceversa, per quanto riguarda le "commissioni istituto erogatore", il ricorrente pare contestare l'entità della restituzione offerta (euro 788,80 su 1.117,48, pari al 71% circa), sottintendendo l'esistenza di un diritto alla restituzione integrale. Analoga richiesta si registra per la restituzione delle commissioni per intermediari finanziari e per agenti, offerte solo per la parte inerente alle rate a scadere. Nessun rimborso, neppure parziale, sarebbe invece stato proposto con riguardo alla quota assicurativa.

Dalla modulistica acclusa al ricorso, richiamata, peraltro, dallo stesso intermediario, si rileva l'interposizione nel finanziamento di una società (non chiaro se intervenuta in base ad un rapporto di agenzia o di mediazione creditizia), che ha effettuato l'identificazione del cliente per conto dell'erogante. Da verifiche condotte sugli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, la società risultava - all'epoca - essere iscritta in entrambi gli elenchi.

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, TUB, come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies).

Con specifico riferimento, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già per quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Ciò premesso a titolo ricognitivo, anche per confutare alcune delle tesi sostenute dalla resistente, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto al Collegio procedere - nell'impossibilità di tenere specificamente conto delle diverse finalizzazioni



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

degli importi versati dal punto di vista della relativa maturazione nel corso del tempo, in conseguenza di un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione al riguardo delle varie componenti di costo per la clientela – all'applicazione di un "criterio proporzionale" rapportato alla durata del finanziamento sull'importo delle commissioni riscosse dall'istituto finanziatore, dall'intermediario mandatario e relativamente ai costi assicurativi (a tale ultimo riguardo si rinvia peraltro alle già richiamate direttive conseguenti all'accordo ABI-ANIA dell'ottobre 2008 e al successivo regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010).

Nel caso di specie, rapportando l'importo delle commissioni al tempo residuo (111 mesi, pari al 92,5% del totale) si ricava un valore da rimborsare di euro 1.844,00 per commissioni all'intermediario mandatario, di euro 1.033,00 per commissioni all'istituto finanziatore e di euro 1.525,00 per oneri assicurativi. Detto criterio di calcolo del rimborso, sulla scorta della documentazione in atti, non sembra possa essere esteso alla commissione relativa all'intervento del mediatore/agente, atteso che un simile intervento pare destinato ad esaurirsi nella fase prodromica alla stipula del contratto. Ugualmente, poi, dovrà procedersi al rimborso del cd. "addebito per insoluto" che, come riconosciuto peraltro dallo stesso resistente, risultava erroneamente imputato. Il tutto, con gli interessi legali maturati a far data dal reclamo.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso dei seguenti importi:**

- euro 1.033,00 per commissioni istituto finanziatore;**
- euro 1.844,00 per commissioni intermediario finanziario;**
- euro 1.525,00 per oneri assicurativi;**
- euro 251,31 per addebito insoluto.**

**Oltre a interessi al tasso legale a far data dal reclamo.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI